

DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE (*SUS SCROFA*)

Art. 1

Principi e finalità

La Regione, al fine di contenere la specie *Sus Scrofa* entro limiti di tollerabilità, tali da ridurre i danni alle colture agricole, l'allarme sociale e limitare i sinistri stradali, in ottemperanza all'articolo 4 "Caccia di selezione al cinghiale (*Sus scrofa*)" del Calendario Venatorio Regionale 2018/2019 e all'art. 11 *quaterdecies*, comma 5, della legge 2 dicembre 2005 n.248, ha disciplinato il prelievo di selezione per la specie cinghiale.

Art. 2

Funzioni

1. La caccia di selezione è un prelievo selettivo programmato per specie, quantità, sesso e classi di età, mediante il piano di prelievo in selezione, previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
2. Il piano di selezione della specie cinghiale è attuato dalla Regione, dalle Provincie e dagli Ambiti Territoriali di Caccia, ciascuno per le rispettive competenze.

Art. 3

Aree di intervento

1. Il prelievo selettivo deve essere effettuato su tutte le **aree vocate e non vocate** del territorio di propria competenza della Regione Basilicata.
2. Gli Ambiti Territoriali di Caccia individueranno le aree più sensibili all'impatto causato dal cinghiale provvedendo alla costruzione della cartografia delle "aree critiche", suddividendo il territorio in "quadranti di caccia" la cui estensione dipende dalle caratteristiche ambientali e dalla copertura vegetale, su cui effettuare il prelievo selettivo.

Tali aree devono essere individuate in funzione dei seguenti fattori:

- a) presenza di danni quantificati alle coltivazioni agro-forestali in aree di rischio;
 - b) presenza di situazioni di potenziale pericolo per attività umane o per l'incolumità delle persone;
 - c) aree caratterizzate da un elevato numero di sinistri stradali causati da fauna selvatica;
 - d) presenza di danni alle opere agricole, alle sistemazioni idrauliche ed alla viabilità.
3. Le aree di intervento devono essere periodicamente modificate tenendo conto delle circostanze di cui al comma 2.
 4. E' fatto obbligo ad ogni ATC di emanare specifici bandi (uno per la tecnica da appostamento ed uno per la tecnica della girata), secondo gli schemi allegati (All. 2 A e All. 2 C), per l'iscrizione degli operatori addetti alle attività di caccia di selezione che presentano domanda secondo gli schemi allegati (All. 2 B e All. 2 D), per garantire il rispetto del numero di capi assegnati ad ogni Ambito Territoriale di Caccia e permettere la sua suddivisione tra gli operatori iscritti.

Art. 4

Soggetti autorizzati alla caccia di selezione

1. La caccia di selezione deve essere effettuata esclusivamente dai cacciatori abilitati all'esercizio del prelievo del cinghiale.

2. Il cacciatore di selezione al primo anno di porto d'armi ad uso venatorio, potrà praticare solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme in materia comportanti la sospensione e la revoca della licenza.
3. E' consentito il prelievo selettivo ai soggetti inseriti negli elenchi degli AA.TT.CC. che abbiano già partecipato al prelievo selettivo nella stagione venatoria 2017/2018, senza alcun versamento aggiuntivo all'ATC di appartenenza.

Art. 5

Albo dei Cacciatori di selezione

1. I cacciatori idonei al prelievo selettivo verranno inseriti in un apposito elenco predisposto dagli AA.TT.CC. territorialmente competenti e trasmesso alla Regione Basilicata per la redazione di un Albo Regionale.
2. L'Albo Regionale è aggiornato annualmente e l'iscrizione allo stesso ha validità annuale ed è subordinata:
 - a) al possesso del porto d'armi uso caccia in regola con i versamenti previsti dalla norma vigente;
 - b) al conseguimento della idoneità alla caccia di selezione;
 - c) alla proprietà di un'arma con canna ad anima liscia o rigata.

Art. 6

Assegnazione delle aree di intervento

1. I quadranti di caccia saranno assegnati dagli Ambiti Territoriali di Caccia territorialmente competenti.
2. Nel caso in cui si rilevi la presenza di cinghiali, è consentito ai proprietari e/o conduttori dei terreni agricoli non ricadenti nei "quadranti di caccia" e muniti di abilitazione di abbattere il capo o di richiedere all'Ambito di competenza un cacciatore di selezione.

Art. 7

Metodologie di prelievo

1. Le modalità di prelievo sono:
 - a) Abbattimento da appostamento fisso;
 - b) Abbattimento con metodo della girata.
2. Le diverse tecniche di prelievo possono essere utilizzate in forma esclusiva o in combinazione tra loro, a seconda delle specifiche esigenze e delle caratteristiche ambientali dell'area in questione.

Art. 8

Abbattimento da appostamento

1. Gli abbattimenti, da parte di singoli operatori, all'aspetto o all'appostamento, verranno effettuati all'interno del "quadrante di caccia" assegnato dall'ATC di iscrizione.
2. Ogni postazione dovrà essere preventivamente individuata, predisposta, numerata, georeferenziata e di ciascuna di essa deve essere data esatta comunicazione a tutti gli organi di controllo e alla Regione.

Art.9

Abbattimento con metodo della girata

1. L'azione si svolge in forma collettiva (gruppo) mediante posizionamento di poste fisse e utilizzo di un conduttore (armato) ed un solo cane abilitato tramite prove E.N.C.I. (limiere). Il numero massimo di partecipanti all'azione di prelievo è pari ad 8, compreso il conduttore di cane limiere.
2. Il cane limiere deve essere condotto alla cinghia (lunga) e non può essere sciolto, se non nella parte finale dell'azione di girata (scovo), per garantire la sicurezza degli operatori e l'efficacia dell'azione.
3. L'azione dovrà coprire una porzione di territorio dipendente dal numero degli operatori, dalle caratteristiche ambientali e dalla copertura vegetale, su cui effettuare il prelievo di selezione.

Art. 10

Periodi di intervento

La caccia di selezione è consentita dal 01 marzo al 31 dicembre 2019 tutti i giorni della settimana ad eccezione di martedì e venerdì e può essere esercitata da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.

Art. 11

Attività di foraggiamento

1. E' consentita l'attività di foraggiamento attrattivo utilizzando cereali, mais, orzo, etc su porzioni limitate di terreno, direttamente sullo stesso o tramite mangiatoie a mulinello coprendoli parzialmente con pietre o altro materiale.
2. Per l'attività di foraggiamento devono essere rispettate le seguenti indicazioni:
 - a) quantità massima da utilizzare al giorno per ogni punto di alimentazione di 1Kg;
 - b) densità dei punti di foraggiamento non superiore a 2 per ogni Kmq.
3. L'attività di foraggiamento è sospesa quando non vengono programmati abbattimenti.
4. E' fatto divieto effettuare foraggiamento intensivo destinato al sostentamento del cinghiale nonché l'utilizzo di scarti alimentari, di alimentazione e rifiuti.

Art. 12

Mezzi consentiti per il prelievo

1. Il prelievo è consentito con l'impiego di armi con canna ad anima rigata, di calibro compreso tra 5,6 e 8 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, con azione di caricamento singolo manuale, dotate di ottica di precisione, all'uopo sono consentite armi a canna rigata del tipo semiautomatico senza l'utilizzo del serbatoio caricatore e dotate di ottica di precisione.
2. Nell'esercizio del prelievo è sempre vietato portare ed utilizzare il serbatoio caricatore e cartucce a munizione spezzata.
3. E' altresì consentito al solo conduttore, con la tecnica della girata, l'impiego di armi ad anima liscia caricate a munizioni non spezzate.
4. E' consentito all'operatore di selezione l'utilizzo di una sola arma.
5. Gli operatori di selezione impiegati esclusivamente nella tecnica della girata potranno utilizzare armi non dotate di ottica di precisione.
6. Le munizioni consentite sono esclusivamente quelle prive di piombo.

Art. 13

Modalità di esercizio del prelievo selettivo

Appostamento

1. L'operatore abilitato alla caccia di selezione è tenuto alla compilazione di un'apposita scheda di uscita/rientro rilasciata dall'ATC;
 - 1.1 Nel caso di abbattimento l'operatore deve:
 - a) apporre tra l'arto posteriore ed il tendine d'Achille della spoglia dell'animale abbattuto la fascetta inamovibile fornita dall'ATC prima di trasportarla con qualsiasi mezzo;
 - b) fotografare la spoglia per intero prima di caricarla sull'automezzo per il trasporto;
 - c) compilare la scheda di abbattimento (Allegato 3) registrando anche le misure biometriche previste;
 - 1.2 In caso di ferimento l'operatore deve:
 - a) attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve compromettere l'eventuale azione del cane da caccia eventualmente da utilizzare;
 - b) conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschluss);
 - 1.3 Lo sparo deve essere effettuato da fermo, sull'animale fermo;
 - 1.4 La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri;
 - 1.5 In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'ASL competente per territorio;
 - 1.6 E' consentito il "tiro sanitario", cioè l'abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati) visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate dall'operatore del prelievo selettivo incompatibili con la sopravvivenza. In caso di "tiro sanitario" è obbligatorio (oltre le procedure normali previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento (Allegato 3) specifica documentazione fotografica che evidenzi il problema sanitario dell'animale. Il tiro è dichiarato "sanitario" dall'operatore del prelievo selettivo.
 - 1.7 E' comunque vietato uscire in prelievo selettivo dopo aver terminato il numero di capi assegnati, salvo riassegnazione da parte dell'ambito.
2. Gli operatori sono tenuti a presentare all'ATC territorialmente competente, entro 15 giorni dalla data dell'abbattimento, la certificazione sanitaria emessa dalla competente ASL e l'autocertificazione relativa al regolare smaltimento delle viscere e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate qualora previsti dalle leggi vigenti.

Girata

1. Composizione della squadra:
 - a) comprende gli operatori di selezione che operano esclusivamente nelle aree assegnate;
 - b) è costituita da minimo quattro e massimo otto unità (ivi compreso il conduttore), in possesso di idonea abilitazione;
 - c) ogni squadra designa un proprio Responsabile il quale presenta la domanda all'ATC territorialmente competente.
2. Il Responsabile della squadra deve compilare l'apposita scheda di uscita/rientro rilasciata dall'ATC e darne comunicazione agli organi preposti al controllo.
3. La girata è effettuata dal conduttore di un unico cane che ha la specifica funzione di "limiere", cioè quella di segnalare la traccia calda dei cinghiali che dopo l'attività alimentare notturna si rifugiano nei tradizionali luoghi di rimessa;

4. Modalità e tecniche della girata:

L'azione per la girata ristretta risulta composta da tre fasi:

- a) Tracciatura, si esegue, nelle prime ore dopo l'alba, facendo lavorare il cane al guinzaglio (detto "lunga"). Il "limiere" cerca le tracce recenti dei cinghiali che dopo la pastura notturna hanno raggiunto i quartieri di rifugio e riposo e le segue sino ad individuare la presenza degli animali;
 - b) Posizionamento delle poste. In caso di ricerca fruttuosa il conduttore del limiere, che ha anche la funzione di coordinamento dell'operazione di prelievo, dispone le poste;
 - c) Forzatura dei cinghiali da parte del cane condotto al guinzaglio o liberato;
- o I cani, al fine di assicurare la correttezza della tecnica e la sicurezza delle operazioni, devono essere in grado di limitare al minimo il disturbo arrecato alla fauna selvatica, con garanzia di massimi standard di sicurezza;
 - o Al fine di operare in sicurezza, la girata potrà avere luogo solamente in situazioni meteorologiche favorevoli per visibilità e gli operatori devono essere dotati di abbigliamento ad alta visibilità;
 - o Anche in caso di incertezza sull'esito del colpo, l'operatore non deve in nessun caso abbandonare mai, fino al termine della girata, la postazione assegnatagli;
 - o Il Responsabile della squadra può annullare la girata in programma per motivi tecnici, meteorologici o di sicurezza, rinviandola, se possibile, alla prima giornata utile;
 - o Al termine delle operazioni di prelievo l'operatore di selezione dovrà scaricare l'arma nel sito di prelievo;
 - o Immediatamente dopo l'abbattimento l'operatore di selezione dovrà inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito all'operatore dall'ATC.
5. Gli operatori sono tenuti a presentare all'ATC territorialmente competente, entro 15 giorni dalla data dell'abbattimento, la certificazione sanitaria emessa dalla competente ASL e l'autocertificazione relativa al regolare smaltimento delle viscere e delle eventuali ulteriori parti non utilizzate qualora previsti dalle leggi vigenti.

Art. 14

Prelievo di urgenza

1. E' consentito, nel caso di circostanze di potenziale pericolo o pericolosità imminente per le attività umane o per l'incolumità delle persone, in via straordinaria, l'autorizzazione a cacciatori di selezione, residenti nel comune di appartenenza, il prelievo.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'ATC competente per territorio.

Art. 15

Assegnazione e riassegnazione dei capi

1. La caccia di selezione prevede il prelievo di **2.200 capi** nel periodo marzo-dicembre 2019, di cui numero **400 capi** per ogni Ambito Territoriale di Caccia "A", "B", n°2 e n°3 e n°600 per l'ATC n°1, suddivisi per classi di genere ed età.
Il 60% di sesso femminile e il restante 40% di sesso maschile. In relazione all'età, per gli esemplari di sesso femminile, il 70% dovrà consistere in femmine giovani e sub-adulte di età inferiore a due anni, mentre per quelli di sesso maschile esemplari di ogni classe di età.
2. I capi oggetto del prelievo, suddivisi per sesso ed età, sono assegnati in modo nominale ai singoli cacciatori di selezione abilitati e iscritti agli ATC competenti.

3. Il numero di capi assegnati per ogni singolo operatore si ottiene suddividendo il numero di capi assegnati all'ATC per il numero degli operatori abilitati e iscritti nell'ATC.
4. Gli AA.TT.CC. sono tenuti a consegnare a ogni operatore di selezione un numero di fascette numerate inamovibili pari al numero di capi assegnati.
5. L'ATC, trascorsi 60 gg dall'inizio della caccia di selezione, sulla base di una verifica dei risultati raggiunti nei "quadranti di caccia" di sua competenza, provvede ad effettuare la distribuzione dei capi rimanenti riassegnando per intero o in parte il numero di capi prioritariamente allo stesso operatore o, trascorsi ulteriori 30 giorni, ad un altro operatore abilitato che abbia concluso le attività di prelievo.
6. Qualora l'operatore di selezione non ha abbattuto alcun capo, entro e non oltre i 120 giorni dall'assegnazione dei capi e di nuove aree di prelievo, decade il diritto al prelievo di selezione.

Art. 16

Obblighi del cacciatore di selezione

1. Durante il prelievo di selezione l'operatore è obbligato ad avere con sé (oltre ai documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti:
 - a) Autorizzazione al prelievo selettivo;
 - b) Scheda di abbattimento (Allegato 3);
 - c) Fascette numerate inamovibili.
2. Al termine di ogni singola "uscita di caccia" il cacciatore è tenuto a comunicare l'esito all'ATC.
3. In caso di mancata "uscita di caccia" deve darne apposita comunicazione all'ATC di appartenenza con almeno 2 giorni di preavviso.
4. Ogni 15 gg l'operatore di selezione consegna le relative schede di abbattimento, complete di documentazione fotografica, all'ATC.
5. Trascorsi 60 gg dall'assegnazione dei capi, ogni operatore è tenuto a riconsegnare all'ATC di iscrizione le fascette numerate inamovibili inutilizzate, salvo riassegnazione dei capi.
6. In caso di smarrimento delle fascette numerate inamovibili, l'operatore è tenuto a dare comunicazione all'ATC di appartenenza entro le 24 ore e non potrà effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto altre fascette in sostituzione di quelle smarrite.
7. L'operatore di selezione ha l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla realizzazione del monitoraggio e/o censimento della specie cinghiale.

Art. 17

Obblighi degli AA.TT.CC.

1. Entro sette giorni dell'avvio delle attività di caccia di selezione, devono inviare alla Regione, alle Province (Polizia Provinciale) ed ai Carabinieri Forestali "Basilicata" un'idonea cartografia, anche in formato digitale (georeferenziato), indicante la suddivisione del territorio di competenza in "quadranti di caccia" e l'elenco dei cacciatori di selezione abilitati ed autorizzati.
2. Nei giorni di caccia di selezione devono predisporre un calendario settimanale delle "uscite di caccia di selezione", indicanti i "quadranti di caccia" attivi e i nominativi dei cacciatori in uscita, che dovrà essere trasmesso entro le 10,00 del lunedì alle Province (Polizia Provinciale territorialmente competente) e alla Legione Carabinieri "Basilicata".
3. In caso di variazioni al calendario delle "uscite di caccia di selezione" ogni ATC è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli organi preposti al controllo.

4. Trascorso $\frac{1}{2}$ della durata della stagione di caccia di selezione, sono tenuti a inviare un rapporto intermedio sui risultati raggiunti.
5. Entro e non oltre il **11 ottobre 2019** devono trasmettere alla Regione una relazione dettagliata contenente i seguenti dati: particelle catastali o individuazione cartografica (GIS) delle aree interessate al prelievo, ubicazione degli interventi selettivi, numero di capi abbattuti suddivisi per classe di sesso ed età per ogni quadrante, in formato cartaceo ed in formato digitale.

Art. 18

Organi preposti al controllo

1. Gli addetti alla vigilanza sono individuati dalla L. 157/92 e dalla L. R. 2/95.
2. La Polizia Provinciale eserciterà attività di coordinamento, supervisione e vigilanza sulle attività di controllo.

Art. 19

Recupero capi feriti

Il recupero del capo ferito avverrà con cani "limieri" o cani da traccia appartenenti a razze idonee.

Art. 20

Destinazione dei capi abbattuti

1. Gli operatori di selezione entrano nella piena disponibilità dei capi abbattuti.
2. Ad ogni capo prelevato dovrà essere assegnato un numero di matricola progressivo che verrà fornito dall'ATC territorialmente competente.
3. Per ogni capo abbattuto nell'attività di caccia di selezione dovranno essere effettuate, a cura dell'abbattitore, le rilevazioni biometriche, le quali dovranno pervenire alla Regione e all'ATC territorialmente competente, su apposita modulistica.

Art. 21

Norme di sicurezza

1. Durante l'azione di caccia di selezione, l'operatore di selezione è obbligato a indossare un indumento (giacca, gilet ecc.) ad alta visibilità.
2. L'arma consentita può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'abbattimento. Al di fuori delle operazioni di tiro l'arma è sempre tenuta in sicura.
3. Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) l'animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, non in corsa e posizionato di fianco;
 - b) nell'eventualità che l'animale non venga colpito il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.
4. In particolare è vietato tirare nei seguenti casi:
 - a) in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose;
 - b) in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
 - c) in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica;
 - d) a braccio libero.
5. All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo l'operatore scarica l'arma nel sito di prelievo.

6. E' consentita la presenza di un accompagnatore (senza fucile) al fine di coadiuvare l'operatore nelle operazioni di prelievo.

Art. 22

Disposizioni sanitarie

1. Tutti i capi abbattuti, in particolare porzioni della corata (polmone, trachea fegato, milza e reni) e della testa e, comunque sulla base delle indicazioni fornite dalle A.S.P. competenti, devono essere obbligatoriamente sottoposti a visita veterinaria e all'effettuazione dell'esame trichinoscopico del diaframma, presso i Servizi veterinari delle A.S.P. medesime, l'IZS di Puglia e Basilicata o presso laboratori accreditati.
2. Il capo prelevato in attività di selezione è sottoposto alla normativa prevista in materia.
3. La documentazione sanitaria relativa all'esito della visita deve essere di volta in volta allegata alla scheda di abbattimento.
4. Qualora i riscontri veterinari accertino la presenza di capi affetti da patologie a carattere diffusivo o epidermico, l'operatore di selezione deve darne immediata comunicazione all'ATC di riferimento e al personale di Polizia Provinciale.

Art. 23

Provvedimenti disciplinari

1. Il mancato rispetto delle norme previste ai precedenti articoli del presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, determina la revoca immediata dell'autorizzazione.
2. Provvedimenti a carico degli operatori impiegati nelle attività di prelievo:
 - a) per esercizio del prelievo nei tempi o in luoghi non consentiti, sospensione dell'autorizzazione per 30 giornate consecutive;
 - b) Per mancato deposito o compilazione non conforme del tagliando di uscita e di rientro, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;
 - c) per sparo effettuato in movimento o su animale in movimento, sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;
 - d) per trasporto su qualsiasi mezzo di spoglia di cinghiale abbattuto senza apposita fascetta fornita dall'ATC, sospensione dell'autorizzazione per 30 giornate consecutive;
 - e) per mancata compilazione della scheda di abbattimento (Allegato 3), sospensione dell'autorizzazione per 10 giornate consecutive;
 - f) per ritardata consegna dei dati e materiali previsti, sospensione dell'autorizzazione per 5 giornate consecutive.
3. E' da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi.
4. In caso di abbattimenti non previsti né tollerati dal piano di prelievo il cacciatore responsabile dell'abbattimento è soggetto all'applicazione della normativa vigente, ivi compreso il sequestro del capo. Nel caso di autodenuncia immediata (e con immediata applicazione del contrassegno inamovibile e con immediata segnatura sul tesserino regionale) e nello stesso giorno dell'abbattimento, si applica soltanto la sanzione di legge con il sequestro del capo, senza che siano dovuti il risarcimento del danno faunistico. Il capo abbattuto va conteggiato nel piano assegnato.
5. E' sempre esclusa la tollerabilità dell'errore quando, indipendentemente dalla classe di età o dal sesso, il capo abbattuto sia di specie diversa da quella prevista.
6. In caso di controversie decide una commissione di cui all'art. 24.

Art. 24

Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono proposti alla Regione da apposita commissione disciplinare, con funzioni istruttorie, nominata dagli AA.TT.CC. composta da:
 - a) il Presidente dell'ATC competente per territorio o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) un delegato della Regione Basilicata afferente all'Ufficio competente in materia di caccia o gestione faunistica;
 - c) il responsabile della Polizia Provinciale della Provincia di competenza o suo delegato;
 - d) un membro designato dal Comitato di Gestione degli AA.TT.CC..
2. La commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 componenti.
3. Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni sono state commesse, vengono adottati nella stagione venatoria successiva per diretta traslazione.

Art. 25

Sanzioni amministrative e penali

Le violazioni compiute nel corso della caccia di selezione saranno punite con sanzioni amministrative o penali stabilite dalle leggi che disciplinano tali materia.

Art. 26

Disposizioni finali

1. Eventuali problematiche relative all'inosservanza delle norme saranno a carico dell'operatore autorizzato.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rimanda alle norme vigenti in materia ed alle apposite autorizzazioni rilasciate dagli AA.TT.CC..

Art. 27

Pubblicazione

Il presente disciplinare è pubblicato sul B.U.R.B, all'Albo Provinciale competente per territorio nonché affisso presso le sedi degli AA.TT.CC..